



## **CITTA' DI TRICASE**

### **Provincia di Lecce**

Tricase, 13/07/2023

#### **Informativa in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)**

##### **Premesso che:**

il d.lgs. n°24 del 10 marzo 2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, di disposizioni normative o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica;

il Segretario Generale, in qualità di RPCT, è l'unico soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni di whistleblowing, intendendosi, con tale termine, la rivelazione spontanea (letteralmente "soffiare nell'orecchio") da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "whistleblower") di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'Ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni;

si diramano le seguenti direttive in materia di whistleblowing:

##### **a) Contenuti della Segnalazione**

E' necessario, al fine di consentire al RPCT di effettuare gli opportuni accertamenti, che la segnalazione contenga:

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'illecito e/o l'irregolarità;
2. la descrizione del fatto;
3. le generalità del soggetto responsabile delle condotte descritte nella segnalazione o gli elementi utili ad identificarlo;
4. l'indicazione di altri soggetti, se noti, che possano riferire sui fatti segnalati;
5. gli eventuali documenti che possono comprovare la fondatezza della segnalazione;
6. tutte le informazioni comunque utili ad accertare i fatti denunciati;

non compete al RPCT, invece, il potere di accertare le responsabilità individuali dei soggetti coinvolti, di qualsiasi natura esse siano, e di pronunciarsi sulla legittimità e/o sul merito degli atti e dei provvedimenti emessi dall'amministrazione, richiamati dalla segnalazione.

L'adempimento di tali doveri, infatti, è di esclusiva pertinenza dei soggetti/organi a ciò preposti (Magistratura Ordinaria, Amministrativa e Contabile, ANAC);

##### **b) Modalità delle Segnalazioni**

Le segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, possono essere effettuate, sentita la rappresentante sindacale di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2015, tramite un canale esterno o interno;

nell'ambito della gestione del canale di **segnalazione interna**, l'RPCT svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna** direttamente all'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione, tramite il form reperibile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p24> o all'**Autorità Giudiziaria competente**.

#### **a) Tutela del whistleblower**

La disciplina prevede la tutela del whistleblower tramite l'obbligo di riservatezza delle sue generalità.

In particolare:

1. le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
2. l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
6. è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
8. la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

I dati personali verranno trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

#### **a) Presupposti della tutela del whistleblower**

Affinché al segnalante possa essere accordata la tutela prevista è necessario che risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti:

1. il segnalante deve rivestire la qualifica di “*dipendente pubblico*”;
2. la segnalazione deve avere ad oggetto “*condotte illecite*”;
3. il dipendente deve essere venuto a conoscenza delle condotte illecite denunciate “*in ragione del proprio rapporto di lavoro*”;
4. la segnalazione deve essere effettuata *nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione*”;
5. la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno dei destinatari indicati dalla norma (RPCT, ANAC, Autorità Giudiziaria, Ordinaria o Contabile).

Il *whistleblower*, qualora rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale, è anche tenuto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e/o le ipotesi di danno erariale delle quali sia venuto a conoscenza, pur avendone già fatto segnalazione al RPCT.

L' account di posta elettronica su cui effettuare le Segnalazioni è il seguente:

[anticorruzione@comune.tricase.le.it](mailto:anticorruzione@comune.tricase.le.it)

Il Segretario Generale  
quale RPCT  
Dott.ssa I. Marcella De Carlo

